



## Angolo legale Svizzera

di Massimo Calderan

# Collocamento privato e fornitura di personale a prestito

La Legge federale svizzera sul collocamento disciplina il collocamento privato e la fornitura di personale a prestito e tutela il personale coinvolto. Le aziende che esercitano tali attività necessitano di un'autorizzazione del Cantone in cui hanno sede. Le aziende che esercitano la loro attività anche dall'estero alla Svizzera, dalla Svizzera all'estero o all'estero devono inoltre ottenere un'autorizzazione federale dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). In Svizzera queste attività sono molto diffuse, ad es. nel mondo dell'IT o dell'edilizia. Il SECO vigila sulle autorità cantonali e assieme a loro gestisce un elenco pubblico delle aziende autorizzate, attualmente più di 5.400.

È considerato collocamento privato di personale mettere in contatto tramite colloqui, stampa, telefono, televisione, internet ecc. lavoratori e aziende affinché stipulino un contratto di lavoro, comprese la loro ricerca e selezione. Il collocamento è concluso al momento che una parte è informata di poter contrarre un contratto di lavoro con l'altra parte, anche senza che il contratto venga poi effettivamente contratto. Nell'ambito dello spettacolo qualsiasi atto che voglia creare un'occasione per esibizioni pubbliche è un collocamento, anche quando non si vuole fare stipulare un contratto di lavoro alle parti. Necessitano di autorizzazione le aziende che prevedono tale attività nell'iscrizione al registro di commercio, offrono tali servizi pubblicamente o che esercitano tale attività regolarmente (per dieci o più volte nell'arco di dodici mesi) e a pagamento (è sufficiente il rimborso delle spese). Il contratto tra il lavoratore e l'agenzia di collocamento, incluse le prestazioni e la provvigione, deve essere scritto soltanto se il lavoratore dà all'agenzia un incarico di cercargli un impiego. La base per il calcolo della provvigione non deve superare il salario lordo del primo anno. Sono nulle clausole contrattuali che vietano al lavoratore di rivolgersi a un'altra agenzia.

**Fornisce personale a prestito** l'azienda che presta il suo personale ad altre aziende, eventualmente assunto unicamente allo scopo di prestarlo con contratti di lavoro conclusi di volta in volta per un determinato periodo, e rinuncia al diritto di definire i suoi compiti e di impartirgli degli ordini per il periodo del prestito. Non è sempre facile distinguere il prestito di personale dall'incarico o dall'appalto, perché spesso le aziende fatturano ai clienti semplicemente le ore di lavoro del personale, che si tratti di un prestito, di un incarico o di un appalto. Necessitano di autorizzazione le aziende che prevedono tale attività nell'iscrizione al registro di commercio o che esercitano tale attività regolarmente (per dieci o più volte nell'arco di dodici mesi per lavoratori singoli o gruppi di lavoratori) e commercialmente (l'importo fatturato ai clienti supera il totale dei costi salariali e delle spese amministrative oppure la cifra d'affari annuale supera CHF 100.000). Non è soggetto ad autorizzazione chi presta soltanto occasionalmente il proprio personale. Il contratto di lavoro tra l'azienda prestatrice e il lavoratore deve essere scritto. È nullo il divieto al lavoratore di contrarre un contratto di lavoro con l'azienda alla quale è stato prestato al termine del prestito. Pure il contratto di fornitura tra le due aziende deve essere scritto. L'azienda prestatrice non può assumere stranieri ai quali non è permesso di cambiare posto di lavoro, ossia cittadini di un Paese fuori dall'UE o l'AELS che hanno un permesso di lavoro di breve durata.

L'azienda che vuole ottenere l'autorizzazione per una o entrambe le attività deve essere iscritta nel registro di commercio svizzero e disporre di un locale commerciale in Svizzera. Il responsabile della gestione deve essere cittadino svizzero o di un Paese dell'UE o dell'AELS o avere il permesso di residenza svizzero, avere una buona reputazione (nessun precedente penale o procedimento esecutivo o fallimentare), avere fatto un apprendistato o una formazione equivalente in uno dei due settori o in un settore affino, avere un'esperienza professionale di almeno tre anni nei due settori, nel settore della consulenza aziendale oppure nel settore delle risorse umane e deve essere presente in azienda almeno al 50%. L'azienda che colloca personale all'estero deve disporre di personale con sufficiente conoscenza dei Paesi in questione e delle loro leggi. L'azienda che fornisce personale a prestito deve depositare una cauzione a garanzia delle pretese salariali dei suoi lavoratori, CHF 50.000 se il numero di ore prestate è inferiore a 60.000 all'anno e CHF 100.000 se il numero è superiore, più CHF 50.000 per l'autorizzazione federale.